



Comune di Caino

Provincia di Brescia

Prot. N.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

COPIA

N° 61 del 18.10.2021

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021/2023.

L'anno **duemilaventuno**, addì **diciotto** del mese di **ottobre** alle ore **17.25**, presso il Municipio comunale, previo esaurimento delle formalità prescritte dalla Legge e dallo Statuto, si è riunita sotto la presidenza del SINDACO **CESARE SAMBRICI** la Giunta Comunale.

Partecipa all'adunanza ed è incaricato della redazione del presente verbale Il SEGRETARIO COMUNALE DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Intervengono i Signori:

Cognome e Nome	Qualifica	Presente/Assente
SAMBRICI CESARE	SINDACO	P
BENINI GIOVANNA	VICE SINDACO	P
GRAZ MARIACATERINA	ASSESSORE	P

PRESENTI: 3

ASSENTI: 0

Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale a trattare il seguente argomento:

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021/2023.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' TECNICA, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Non esprime parere, trattandosi di mero atto di indirizzo.

Caino, li 18.10.2021

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA DANIELA
ZANARDELLI

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, In ordine alla REGOLARITA' CONTABILE, il sottoscritto responsabile del servizio:

Esprime PARERE FAVOREVOLE.

Esprime PARERE CONTRARIO (motivare)

Non esprime parere in quanto:

- la proposta non comporta impegno di spesa o diminuzione di entrata.
 - l'impegno di spesa sarà assunto con successivo atto del responsabile del servizio.
 - _____
-

Caino, li 18.10.2021

La Responsabile dell'Area
Amm.vo-Contabile
F.to Nadia Pedersoli

OGGETTO: VARIAZIONE DEL PIANO TRIENNALE DEI FABBISOGNI DI PERSONALE ANNI 2021/2023.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATE le vigenti disposizioni in materia di programmazione del fabbisogno di personale e dotazioni organiche ed in particolare:

- ❖ D.Lgs. n. 267/2000,
 - art. 89, comma 5, *“gli Enti Locali ... provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, ... nell’ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e di compiti loro attribuiti.”*;
 - art. 91,
 - comma 1 *“... gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla legge 12.03.1999 n. 68, finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale”*;
 - comma 2 *“gli Enti locali ... programmano le proprie politiche di assunzioni adeguandosi ai principi di riduzione complessiva della spesa di personale, in particolare per nuove assunzioni, di cui ai commi 2-bis (...la programmazione delle assunzioni tiene conto dei risultati quantitativi raggiunti al termine dell’anno precedente...), 3 (...definisce preliminarmente le priorità e le necessità operative da soddisfare, tenuto conto in particolare delle correlate esigenze di introduzione di nuove professionalità...determina il numero massimo complessivo delle assunzioni ...compatibile con gli obiettivi di riduzione numerica e con i dati sulle cessazioni dell’anno precedente. Le assunzioni restano comunque subordinate all’indisponibilità di personale da trasferire secondo le vigenti procedure di mobilità ...), 3-bis (... tener conto delle peculiarità e delle specifiche esigenze delle amministrazioni per il pieno adempimento dei compiti istituzionali.) dell’articolo 39 D.Lgs. 27.12.1997 n. 449, per quanto applicabili, realizzabili anche mediante l’incremento della quota di personale ad orario ridotto o con altre tipologie contrattuali flessibili nel quadro delle assunzioni compatibili con gli obiettivi della programmazione e giustificate dai processi di riordino o di trasferimento di funzioni e competenze.”*;
- ❖ D.Lgs. n. 165/2001, artt. 6 e 6-ter, come novellati dall'art. 4 del D.Lgs. n. 75/2017, che disciplinano la definizione dell’organizzazione degli uffici e la consistenza della dotazione organica, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di personale da adottarsi annualmente in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance e con le linee di indirizzo ministeriali;
- ❖ D.Lgs. n. 165/2001, art. 33 in materia di situazione di soprannumero o eccedenze di personale;

CONSIDERATE le “Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani di fabbisogni di personale da parte delle Amministrazioni Pubbliche” previste dall’art. 22 comma 1 D.Lgs. n. 75/2017, (DPCM del Ministero per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione 8 maggio 2018 pubblicate in G.U. n.173 del 27.07.2018), ai sensi delle quali:

- Il PTFP si sviluppa in prospettiva triennale e deve essere adottato annualmente con la conseguenza che di anno in anno può essere modificato in relazione alle mutate esigenze di contesto normativo, organizzativo o funzionale. L’eventuale modifica in corso di anno del PTFP è consentita solo a fronte di situazioni nuove e non prevedibili e deve essere in ogni caso adeguatamente motivata;
- Il piano triennale deve indicare le risorse finanziarie destinate all’attuazione dello stesso, distinguendo, per ogni anno, le risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio a tempo indeterminato:

- con riferimento alle diverse tipologie di lavoro flessibile, nel rispetto della disciplina ordinamentale prevista dagli articoli 7 e 36 del D.Lgs. n. 165/2001, nonché le limitazioni di spesa previste dall'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010 e dall'art. 14 del D.L. n. 66/2014;
- con riferimento ai risparmi da cessazione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, relativi all'anno precedente, nel rispetto dell'articolo 14, comma 7, del D.L. n. 95/2012;
- in ragione delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenuto conto, ove previsti, degli ulteriori limiti connessi a tale facoltà con particolare riferimento ad eventuali tetti di spesa del personale;
- necessarie per l'assunzione delle categorie protette, pur considerando che, nei limiti della quota d'obbligo, si svolgono fuori dal budget delle assunzioni;
- le linee guida (...) definiscono una metodologia operativa di orientamento che le amministrazioni adatteranno, in sede applicativa, al contesto ordinamentale delineato dalla disciplina di settore. Gli enti territoriali opereranno, altresì, nell'ambito dell'autonomia organizzativa ad essi riconosciuta dalle fonti normative, nel rispetto dei vincoli di finanza pubblica riservando agli enti locali una propria autonomia nella definizione dei Piani;
- le linee guida, quindi, lasciando ampio spazio agli enti locali, e individuando per tutte le pubbliche amministrazioni una dotazione organica pari ad una "spesa potenziale massima" affermano: *"per le regioni e gli enti territoriali, sottoposti a tetti di spesa del personale, l'indicatore di spesa potenziale massima (della dotazione organica) resta quello previsto dalla normativa vigente"*.

DATO QUINDI ATTO CHE, in ossequio all'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001 e alle Linee di indirizzo sopra richiamate, è necessario per l'ente definire tale limite di spesa potenziale massima nel rispetto delle norme sul contenimento della spesa di personale e che in tale limite l'amministrazione:

- potrà coprire i posti vacanti, nei limiti delle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, ricordando però che l'indicazione della spesa potenziale massima non incide e non fa sorgere effetti più favorevoli rispetto al regime delle assunzioni o ai vincoli di spesa del personale previsti dalla legge e, conseguentemente, gli stanziamenti di bilancio devono rimanere coerenti con le predette limitazioni;
- dovrà indicare nel PTFP, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, ultimo periodo, del D.Lgs. n.165/2001, le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente;

VERIFICATO che, per quanto disposto dall'art. 16 del D.Lgs. n. 165/2001, i Responsabili propongono le risorse ed i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti dell'ufficio cui sono preposti anche al fine dell'elaborazione del documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale di cui all'articolo 6, comma 4;

RICHIAMATO il principio contabile, all. 4/1, al D.Lgs. n. 118/2011 ai sensi del quale il suddetto documento è contenuto nella sezione operativa del DUP;

RILEVATA la competenza della Giunta all'individuazione e definizione nel Piano triennale dei fabbisogni e delle risorse umane necessarie al perseguimento degli obiettivi dell'Ente, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nel rispetto dei vincoli finanziari, delle procedure e dei criteri previsti dalle vigenti disposizioni;

CONSIDERATO che il Piano si esprime in un valore finanziario di spesa potenziale massima imposta come vincolo esterno dalla legge e, nell'ambito di tale tetto finanziario massimo potenziale, definisce, sia quantitativamente che qualitativamente, la consistenza di personale in base ai fabbisogni programmati e determina le nuove assunzioni nel rispetto delle disposizioni in materia di reclutamento;

RILEVATO, quindi che, con riferimento a quanto sopra è necessario individuare, in questa sede, sia le limitazioni di spesa vigenti, sia le facoltà assunzionali per questo ente, che così si dettano:

- A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE;**
- B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO;**
- C) LAVORO FLESSIBILE;**

A) CONTENIMENTO DELLA SPESA DI PERSONALE

A1. Normativa

Art. 1, comma 557, 557-bis e 557-quater, della legge 27 dicembre 2006, n. 296	Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia e rivolte, in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di intervento: a) lettera abrogata; b) razionalizzazione e snellimento delle strutture burocratico-amministrative, anche attraverso accorpamenti di uffici con l'obiettivo di ridurre l'incidenza percentuale delle posizioni dirigenziali in organici; c) contenimento delle dinamiche di crescita della contrattazione integrativa, tenuto anche conto delle corrispondenti disposizioni dettate per le amministrazioni statali. Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.
---	--

A2. Situazione dell'ente

PRESO ATTO che l'art. 16 del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113 ha abrogato la lettera a) all'art. 1 comma 557 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, ossia l'obbligo di riduzione della percentuale tra le spese di personale e le spese correnti;

RICORDATO che il valore medio di riferimento del triennio 2011/2013 da rispettare ai sensi dell'art. 1, comma 557-quater, della legge n. 296/2006, introdotto dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, è pari a € 221.681,91:

SPESA DI PERSONALE IN VALORE ASSOLUTO AL NETTO DELLE COMPONENTI ESCLUSE AI SENSI ART.1 COMMA 557 DELLA LEGGE N. 296/2006			
ANNO 2011	ANNO 2012	ANNO 2013	VALORE MEDIO TRIENNIO
€ 219.746,20	€ 222.649,78	€ 222.649,74	€ 221.681,91

VISTA la propria precedente deliberazione n. 11 del 22.02.2021 con la quale si approvava il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale per il triennio 2021/2023;

TENUTO CONTO che con la suddetta deliberazione 11/2021 si prevedeva la necessità di assumere un Istruttore Tecnico a tempo indeterminato e pieno e di un Istruttore Tecnico a tempo determinato

e parziale (12 ore) da collocare presso l'Ufficio Tecnico Comunale in supporto all'Ufficio per la redazione delle pratiche bonus 110%;

VALUTATA la possibilità da parte dell'Amministrazione Comunale di non prevedere l'assunzione di un Istruttore Tecnico a tempo determinato e parziale (12 ore) da collocare presso l'Ufficio Tecnico Comunale a supporto all'Ufficio per la redazione delle pratiche bonus 110% in quanto il Ministero non ha finanziato tale richiesta;

DATO ATTO che si intende quindi variare il Piano del Fabbisogno del Personale per il triennio 2021/2023 prevedendo le seguenti linee di sviluppo:

- ANNO 2021 n. 1 Istruttore Tecnico Categoria C, posizione economica C1, a tempo pieno ed indeterminato;
- ANNO 2022: nessuna assunzione prevista;
- ANNO 2023: nessuna assunzione prevista;

B) FACOLTÀ ASSUNZIONALI A TEMPO INDETERMINATO

VISTO il comma 2, dell'art. 33, del D.L. n. 34/2019, convertito in legge n.58/2019, che ridefinisce le modalità di quantificazione della capacità assunzionale dei Comuni:

“A decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, delle entrate relative ai primi tre titoli delle entrate del rendiconto dell'anno precedente a quello in cui viene prevista l'assunzione, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del predetto valore soglia. I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e le predette entrate correnti dei primi tre titoli del rendiconto risulta superiore al valore soglia di cui al primo periodo adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia. Il limite al trattamento accessorio del personale di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 27 maggio 2017, n. 75 è adeguato, in aumento o in diminuzione, per garantire l'invarianza del valore medio pro-capite, riferito all'anno 2018, del fondo per la contrattazione integrativa nonché delle risorse per remunerare gli incarichi di posizione organizzativa, prendendo a riferimento come base di calcolo il personale in servizio al 31 dicembre 2018”;

RILEVATO che è stato adottato il Decreto del Ministero per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro dell'interno in data 17 Marzo 2020 e pubblicato sulla G.U. n. 108 del 27.04.2020 (di seguito decreto attuativo) recante “Misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei Comuni” il quale, in particolare:

- **all'art. 3** individua le fasce demografiche di suddivisione dei Comuni;

- **all'art. 4 comma 1** individua, ai sensi dell'art. 33 comma 2 D.L. n. 34/2019, i valori soglia per fascia demografica del rapporto della spesa di personale dei Comuni rispetto alle entrate correnti secondo le definizioni di cui all'art. 2;

- **all'art.4 comma 2**, stabilisce che, a decorrere dal 20 aprile 2020, i Comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, secondo le definizioni dell'art. 2, non superiore al valore soglia individuato dalla Tabella 1 del comma 1 di ciascuna fascia demografica;

- **all'art. 5:**

comma 1 individua le percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio in sede di prima applicazione e fino al 31 dicembre 2024;

comma 2 prevede che per il periodo 2020 – 2024 i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi della Tabella 2 ma comunque nel rispetto dei limiti della Tabella 1 dell'art. 4;

DATO ATTO che le disposizioni del D.M. 17.03.2020 e quelle conseguenti in materia di trattamento economico accessorio nell'art. 33 D.L. n. 34/2019, sono ora applicabili, per cui è possibile attuare la nuova normativa;

VISTO l'art. 3, comma 5 del D.L. 24 giugno 2014, n. 90;

RILEVATA la non più applicabilità dell'art. 1, comma 424, della legge n.190/2014 e dell'art. 5, del D.L. n. 78/2015, relativi al riassorbimento dei dipendenti in soprannumero degli enti di area vasta;

VISTA, inoltre, la circolare del Ministro per la Pubblica Amministrazione di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze e il Ministro dell'Interno, in attuazione dell'art. 33 comma 2 D.L. 30.04.19 n. 34, convertito con modificazioni dalla legge 28.06.19 n. 58, in materia di assunzioni di personale da parte dei Comuni;

ATTESO CHE il nuovo regime sulla determinazione della capacità assunzionali dei Comuni previsto dall'art. 33 comma 2 del citato D.L. n. 34/2019 si applica a decorrere dal **20 aprile 2020**;

DATO ATTO della Deliberazione della Corte dei Conti dell'Emilia Romagna n. 55/2020 secondo la quale, per "ultimo rendiconto della gestione approvato" deve intendersi il I° Rendiconto utile approvato in ordine cronologico a ritroso rispetto all'adozione della procedura di assunzione del personale;

RITENUTO di dover seguire la interpretazione della Corte dei Conti utilizzando i dati come emersi dall'ultimo rendiconto in osservanza dei principi di veridicità, attendibilità, rilevanza e prudenza;

VISTA la Circolare ministeriale sul decreto ministeriale attuativo dell'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 in materia di assunzioni di personale, che fornisce indicazioni anche sulle modalità di calcolo del rapporto tra spese di personale / entrate correnti;

VISTO il prospetto di calcolo del valore medio delle entrate correnti ultimo triennio 2017/2018/2019, al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato sul bilancio 2019:

Calcolo valore medio entrate correnti ultimo triennio al netto FCDE			
Entrate correnti ultimo triennio	2017	2018	2019

Dati da consuntivi approvati	1.220.941,00	1.218.625,00	1.179.578,00
FCDE SU BILANCIO PREVISIONE 2019	90.671,00	90.671,00	90.671,00
Media Entrate al netto FCDE (media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati)	1.115.710,33		

VISTO il prospetto delle spese di personale, calcolate ai sensi del decreto ministeriale e della circolare ministeriale;

VERIFICATO che, per questo Comune, il rapporto calcolato è il seguente:

Spese di personale 2019 euro 211.941,00 (compresa la quota del segretario in convenzione) /1.115.710,33 - Media entrate netto FCDE = 19%;

DATO ATTO che per il Comune di Caino, Ente con popolazione compresa fra 2.000 e 2.999 abitanti (abitanti al 30.12.2020 n. 2133), il valore soglia per fascia demografica del rapporto tra spesa del personale rispetto alle entrate correnti, secondo la definizione dell'art. 2 Decreto Ministeriale 17.03.2020, è pari al **27,6% (Tabella 1)**;

CONSIDERATO che il rapporto tra la spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio annuale di previsione assestata come da Corte dei Conti Campania n. 11/2020, risulta per l'Ente essere pari al 19,00% e quindi il Comune di Caino si colloca nella seguente fascia:

- FASCIA 1 – COMUNI VIRTUOSI, poiché il suddetto rapporto si colloca al di sotto del valore soglia di cui alla tabella 1.

Il Comune può pertanto incrementare la spesa di personale per nuove assunzioni a tempo indeterminato fino alla soglia massima prevista dalla Tabella 1 del decreto ministeriale 17 marzo 2020 per la propria fascia demografica di appartenenza ma SOLO ENTRO il valore calmierato di cui alla Tabella 2 del decreto ministeriale, come previsto dall'art. 5 del decreto ministeriale stesso. Le maggiori assunzioni consentite NON rilevano ai fini del rispetto dell'aggregato delle spese di personale in valore assoluto dell'art. 1, comma 557 della legge n.296/2006.

RILEVATA, pertanto, la facoltà di incrementare, per assunzioni a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato sino al raggiungimento della spesa complessiva rapportata alle entrate correnti del 27,6%, fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione,

DATO ATTO che la suddetta potenzialità espansiva della spesa si può comunque realizzare solo progressivamente, nel limite dei seguenti valori percentuali annui stabiliti dall'art 5 del decreto ministeriale 17.03.2020 - Tabella 2 - (la percentuale individuata in ciascuna annualità successiva alla prima ingloba la percentuale degli anni precedenti):

- 2020: +20%;
- 2021: +25%;
- 2022: +28%;
- 2023: +29%;
- 2024: +30%;

DATO dunque atto di quanto segue per i Comuni virtuosi:

B3. IL CALCOLO DELL'INCREMENTO TEORICO ED EFFETTIVO.

INCREMENTO TEORICO DISPONIBILE.

Lo spazio finanziario teorico disponibile per nuove assunzioni, cioè fino al raggiungimento della soglia massima del decreto ministeriale - Tabella 1, sulla base del rapporto registrato tra spesa di personale / entrate correnti, è il seguente:

(Media entrate netto FCDE: 1.115.710,33* percentuale Tabella 1): $27,60\% = 307.936,06 - (\text{meno})$
Spese di personale 2019: euro 211.941,00 = € 95.995,05;

INCREMENTO CALMIERATO (per gli anni 2020-2024)

Tuttavia, poiché il legislatore, per il periodo 2020-2024, ha fissato un tetto alle maggiori assunzioni possibili anche per gli enti virtuosi, l'incremento effettivo per ulteriori assunzioni per questo ente è il seguente:

Spese di personale 2018: euro 223.154,00* 25%;

INCREMENTO EFFETTIVO

A seguito delle suddette operazioni di calcolo, per questo ente si verifica la seguente condizione:

- l'incremento calmierato risulta inferiore all'incremento teorico; il Comune può procedere ad assunzioni solo entro la misura dell'incremento calmierato;

Il Comune può assumere entro lo spazio finanziario di € 55.788,50;

CONSIDERATO che ai sensi del comma 2 dell'art. 5 del D.P.R. 17/03/2020 per il periodo 2020-2024 i Comuni possono utilizzare le facoltà assunzionali residue dei 5 anni antecedenti al 2020 in deroga agli incrementi percentuali individuati dalla Tabella 2 del comma 1, fermo restando il limite di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1 di ciascuna fascia demografica, i Piani Triennali di Fabbisogno del Personale e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'Organo di Revisione;

DATO TUTTAVIA ATTO che negli anni 2014-2018 non si sono verificate cessazioni (con riferimento alla capacità assunzionale del periodo 2015-2019) e quindi non vi sono quote di turnover rimaste inutilizzate;

RILEVATO che, dall'applicazione delle suddette disposizioni, la potenziale maggiore spesa per assunzioni a tempo indeterminato del Comune di Caino è stata quantificata in **Euro 55.788,50**, importo che rientra nel limite del valore percentuale 2021 stabilito dall'art 5 del decreto ministeriale 17.03.2020 Tabella 2;

DATO atto che, ai sensi del comma 1 dell'art 7 del decreto ministeriale 17.03.2020, la maggior spesa per le assunzioni a tempo indeterminato derivante dalla nuova capacità assunzionale non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

VISTO il comma 557 quater dell'art. 1 legge n. 296/2006, secondo il quale l'Ente è tenuto a rispettare, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio 2011-2013;

DATO ATTO che la spesa di personale media del triennio 2011/2012/2013 è pari a euro 221.681,91 (come da deliberazione di Giunta Comunale n. 80 dell'11.11.2019);

VISTI i documenti di programmazione adottati e gli obiettivi dell'Ente:

- il Bilancio di previsione finanziario 2020-2022, approvato con deliberazione di C.C. n. 9 del 15.05.2020 e successive modifiche;

- il Piano Esecutivo di Gestione, approvato con delibera della Giunta Comunale n. 48 in data 12.06.2020;
- il Piano provvisorio della Performance approvato con delibera della Giunta Comunale n. 3 del 18.01.2021 per il triennio 2021/2023;
- il DUP 2021-2023 approvato con deliberazione di C.C. n. 101 del 20.11.2020;

CONSIDERATE le proposte dei Responsabili di Area relativamente alle necessità rilevate da ciascuno ai fini del raggiungimento degli obiettivi indicati negli strumenti di programmazione economico-finanziaria sopra elencati ed allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti, ai sensi dell'art. 6, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 165/2001;

VISTA la delibera di Consiglio Comunale n. 57 del 20.12.2019 ad oggetto "Convenzione per la gestione in forma associata del Servizio di Polizia Locale tra il Comune di Caino ed il Comune di Nave, ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267" e richiamati i Verbali delle successive Conferenze di Servizio tra i Sindaci (ultimo Verbale proroga al 31.12.2021);

RITENUTO, pertanto, di approvare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021-2023 prevedendo per l'anno 2021 l'assunzione di n. 1 unità di personale, ovvero n. 1 Istruttore tecnico Cat. C, posizione economica C1 a tempo pieno e indeterminato;

VERIFICATO che la spesa per l'attuazione del Piano garantisce il rispetto degli obiettivi di finanza pubblica di cui all'art.1, commi 820 e seguenti, della legge n.145/2018 e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio;

RIBADITO che, ai sensi del comma 1 dell'art 7 del decreto ministeriale 17.03.2020, la maggior spesa per le assunzioni a tempo indeterminato derivante dalla nuova capacità assunzionale non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

C) LAVORO FLESSIBILE

Atteso poi che, per quanto riguarda il lavoro flessibile (assunzioni a tempo determinato, contratti di formazione lavoro, cantieri di lavoro, tirocini formativi, collaborazioni coordinate e continuative, ecc.), l'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014 dispone "4-bis. *All'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni, dopo le parole: "articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276." è inserito il seguente periodo: "Le limitazioni previste dal presente comma non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione delle spese di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni, nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente";*

VISTA la deliberazione n. 2/SEZAUT/2015/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, che chiarisce "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del d.l. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del d.l. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28.";

RICHIAMATO quindi il vigente art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, convertito con modificazioni dalla legge n.122/2010, come modificato, da ultimo, dall'art. 11, comma 4-bis, del D.L. n. 90/2014, e ritenuto di rispettare il tetto complessivo della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009;

VISTA la deliberazione n. 23/2016/QMIG della Corte dei Conti, sezione delle Autonomie, che ha affermato il principio di diritto secondo cui *“Il limite di spesa previsto dall’art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, non trova applicazione nei casi in cui l’utilizzo di personale a tempo pieno di altro Ente locale, previsto dall’art. 1, comma 557, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avvenga entro i limiti dell’ordinario orario di lavoro settimanale, senza oneri aggiuntivi, e nel rispetto dei vincoli posti dall’art.1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. La minore spesa dell’ente titolare del rapporto di lavoro a tempo pieno non può generare spazi da impiegare per spese aggiuntive di personale o nuove assunzioni”*;

PRESO ATTO pertanto che le spese per il personale utilizzato "a scavalco d'eccedenza", cioè oltre i limiti dell'ordinario orario di lavoro settimanale, ai sensi dell'art. 1, comma 557, legge n. 311/2004, rientrano nel computo ai fini della verifica del rispetto dei limiti imposti dall'art. 9, comma 28, D.L. n. 78/2010, convertito in legge n. 122/2010 oltre che nell'aggregato "spesa di personale", rilevante ai fini dell'art. 1, comma 557, legge n. 296/2006;

RICHIAMATO il nuovo *comma 2*, dell’articolo 36, del D.Lgs. n. 165/2001, come modificato dall’art. 9 del D.Lgs. n. 75/2017, nel quale viene confermata la causale giustificativa necessaria per stipulare nella P.A. contratti di lavoro flessibile, dando atto che questi sono ammessi *esclusivamente* per comprovate esigenze di carattere temporaneo o eccezionale e nel rispetto delle condizioni e modalità di reclutamento stabilite dalle norme generali;

DATO ATTO che tra i contratti di tipo flessibile ammessi, vengono ora inclusi solamente i seguenti:

- a) i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato;
- b) i contratti di formazione e lavoro;
- c) i contratti di somministrazione di lavoro, a tempo determinato, con rinvio alle omologhe disposizioni contenute nel decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, che si applicano con qualche eccezione e deroga;

RILEVATA la seguente tabella riassuntiva:

Spesa complessiva lavoro flessibile: Anno 2009			
Profilo/categoria	senza oneri	oneri	con oneri
0	0	0	0
Totali	0	0	0
Spesa presunta lavoro flessibile: Anno 2021			
Totale	0	0	0

CONSIDERATO che per le assunzioni a tempo determinato continua ad applicarsi il comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 e s.m.i., per cui, gli enti in regola con l’obbligo di contenimento della spesa di personale al valore medio del triennio 2011-2013, possono sostenere per assunzioni a termine una spesa comunque non superiore a quella sostenuta per lo stesso fine nell’anno 2009;

CONSIDERATO che i connessi oneri assunzionali vanno in deroga ai limiti di spesa stabiliti dall’articolo 1, commi 557, 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296;

DATO ATTO che con precedente delibera di G.C. n. 11 del 22.02.2022 si era prevista l'assunzione di n. 1 istruttore tecnico categoria C a tempo determinato e parziale (12 ore), non rinnovabile;

PRECISATO tuttavia che il Comune di Caino non ha beneficiato del contributo statale per cui si ritiene opportuno non procedere per l'anno 2021 all'assunzione dell'Istruttore Tecnico a tempo determinato cat. C (12 ore);

VISTE le seguenti prescrizioni che devono essere rispettate al fine di poter procedere alle assunzioni programmate:

- l'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 183/2011, che dispone l'obbligo di procedere alla ricognizione annuale delle situazioni di soprannumero o eccedenze di personale, prevedendo, in caso di inadempienza il divieto di instaurare rapporti di lavoro con qualunque tipologia di contratto pena la nullità degli atti posti in essere;
- l'art. 48, comma 1, del D.Lgs. n. 198/2006 che dispone il divieto di assunzione a qualsiasi titolo in caso di mancata adozione del piano triennale delle azioni positive in materia di pari opportunità;
- l'articolo 10 del D.Lgs. n.150/2009 prevede che: *“In caso di mancata adozione del Piano della performance (...) l'amministrazione non può procedere ad assunzioni di personale”*. Resta fermo che, ai sensi dell'articolo 169, comma 3-bis, del D.Lgs. n. 267 del 2000, per gli enti locali, il piano della performance è unificato nel PEG;
- l'art. 1, comma 557ter della legge n. 296/2006 e s.m.i., il quale prevede che il mancato rispetto del principio di contenimento della spesa di personale comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti co.co.co. e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto;
- l'art. 9, comma 1-quinquies, D.L. n. 113/2016 il quale prevede che il mancato rispetto dei termini per l'approvazione di bilanci di previsione, rendiconti, bilancio consolidato e del termine di trenta giorni dalla loro approvazione per l'invio dei relativi dati alla Banca Dati delle Amministrazioni Pubbliche comporta il divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale;
- l'art. 9 comma 3-bis del D.L. n. 185/2008 che vieta le assunzioni in caso di mancata certificazione di un credito su istanza del creditore, per somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, fino all'adempimento;
- la legge n. 68/1999 relativa agli obblighi di assunzione di personale appartenente alle categorie protette (qui non applicabile in quanto si tratta di Ente che ha alle dipendenze meno di 15 dipendenti);
- l'art. 243, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, il quale prevede che in presenza dello stato di deficitarietà strutturale e di dissesto le assunzioni di personale siano sottoposte al controllo della Commissione per la stabilità finanziaria degli enti locali (COSFEL), presso il Ministero dell'Interno;

DATO ATTO che:

- è effettuata con la presente deliberazione e sentiti i Responsabili di Area la ricognizione annuale di eccedenze di personale e tale ricognizione ha dato esito negativo;
- con deliberazione G.C. n. 92 in data 18.11.2019, è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2019/2021;
- con deliberazione G.C. n. 9 in data 22.02.2021, è stato adottato il Piano di Azioni Positive per il triennio 2021/2023;
- con delibera Giunta Comunale n. 48 in data 12.06.2020 è stato approvato il Piano esecutivo di gestione e con delibera Giunta Comunale n. 3 del 18.01.2021 è stato approvato il Piano provvisorio della Performance per il triennio 2021/2023;

- l'Ente negli anni 2020 e precedenti ha rispettato le vigenti limitazioni in materia di spesa di personale a tempo indeterminato e determinato;
- l'Ente ha rispettato i vincoli di finanza pubblica vigenti;
- è stata attivata la piattaforma di certificazione dei crediti rispettando il disposto di cui all'art. 9 comma 3 bis del D.L. n. 185/2008;
- il Comune non risulta in stato di deficitarietà strutturale o dissesto e dall'ultimo consuntivo approvato non emergono condizioni di squilibrio finanziario come risulta dall'apposita tabella;

RICHIAMATE le disposizioni vigenti in materia di reclutamento, in particolare gli artt. 35 e 36 del D.Lgs. n.165/2001;

DATO ATTO della necessità, prima di procedere all'espletamento di procedure concorsuali o allo scorrimento di graduatorie di altri Enti, di attivare le procedure di mobilità obbligatoria collettiva ai sensi del combinato disposto degli artt. 34 e 34-bis del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni e integrazioni;

RILEVATO che, ai sensi del comma 8 dell'art. 3 della legge n. 56/2019, *"al fine di ridurre i tempi di accesso al pubblico impiego, nel triennio 2019-2021, le procedure concorsuali bandite dalle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le conseguenti assunzioni possono essere effettuate senza il previo svolgimento delle procedure previste dall'art. 30 del medesimo D.Lgs. 165/2001"*;

DATO ATTO che questo Ente intende avvalersi della facoltà di non procedere alla mobilità volontaria, vista l'urgenza di dover procedere (per il triennio 2019-2021 per effetto dell'art. 3 comma 8 legge n. 56/2019), fermo restando l'obbligo di attivare le procedure di mobilità obbligatoria ai sensi dell'art. 34 bis del D.Lgs. n. 165/2001;

CONSIDERATO che il Comune di Caino, trovandosi nel 2021 sotto la soglia percentuale che consente assunzioni a tempo indeterminato, non è Ente con limitazioni alle assunzioni e, pertanto, la mobilità non ha più carattere di neutralità ex l'art. 1 comma 47 della legge n. 311/2004 e art 14 comma 7 D.L. n. 95/2012;

DEFINITE le modalità ed i tempi di reclutamento del nuovo personale come segue:

PROFILO	%	TEMPO	CAT	UO Servizio	MODALITA' RECLUTAMENTO	TEMPIST ICA	SPESA Euro
Istruttore Tecnico	100 %	Indeterminato e Tempo pieno	C	Area tecnica	Mobilità obbligatoria/ Scorrimento graduatoria/ Selezione pubblica	Entro 31.12.2021	29.792,87
TOTALE							
Capacità assunzionale							€ 29.792,87

VISTO il vigente Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, approvato con deliberazione di G.C. n. 82 del 28.07.2000, successivamente integrato con D.G. n. 76 del 26.08.2005 e n. 30 del 01.04.2008;

RICHIAMATO l'articolo 16 del D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 rubricato *"Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica e il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato"*;

VERIFICATO che secondo quanto contenuto nelle linee guida della Funzione Pubblica la comunicazione del PTFP al SICO può rappresentare lo strumento di assolvimento ai predetti obblighi rendendo tale comunicazione visibile in area pubblica;

CONSIDERATO che la comunicazione dei contenuti dei piani del personale al sistema di cui all'articolo 6 del decreto legislativo n. 165 del 2001 è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni;

DATO ATTO che, per motivi di urgenza, il parere del Revisore dei Conti da rendere ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 verrà acquisito successivamente e, pertanto, la presente deliberazione viene nell'immediato inviata al Revisore dei Conti per il prescritto parere;

VISTO il parere favorevole di regolarità tecnica espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni, dal Segretario Comunale;

VISTO il parere favorevole di regolarità contabile espresso, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche e integrazioni dal Responsabile del Servizio Finanziario;

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

1. di richiamare le premesse sopra riportate che costituiscono parte integrante del presente deliberato;
2. di variare il Piano Triennale dei Fabbisogni di Personale 2021/2023, dando atto di non procedere per l'anno 2021 all'assunzione dell'Istruttore Tecnico cat. C a tempo determinato e parziale confermando invece la volontà dell'Amministrazione Comunale di procedere all'assunzione per l'anno 2021 di un Istruttore Tecnico cat. C a tempo pieno e indeterminato;
3. di dare atto della congruità della programmazione delle assunzioni a tempo indeterminato sopra individuate con la capacità assunzionale complessiva dell'Ente, nel rispetto dei limiti e prescrizioni in cui rientra e nei limiti di cui al combinato disposto dell'art. 33 comma 2 del D.L. n. 34/2019 e artt.- 2 e segg. del decreto attuativo del 17.03.2020 dando atto che ai sensi del comma 1 dell'art 7 dello stesso decreto ministeriale, la maggior spesa per le assunzioni a tempo indeterminato derivante dalla nuova capacità assunzionale non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa previsto dall'art. 1, commi 557-quater e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ;
4. di dare atto che è stata verificata l'assenza di personale in esubero ai sensi dell'art. 33 del D.Lgs. n. 165/2001, come sostituito dal comma 1 dell'art. 16 della legge n. 83/2011 e di prendere atto dell'insussistenza di eccedenze di personale ai sensi e per gli effetti di cui agli art. 6 e 33 del D.Lgs. n. 165/2011 e successive modificazioni ed integrazioni;
5. di dare atto che le assunzioni previste potranno essere effettuate senza previo esperimento della procedura di mobilità volontaria di cui all'art. 30 del D.Lgs. n. 165/2001;
6. di precisare che il PTFP potrà essere rivisto solo in relazione a nuove e non prevedibili esigenze, adeguatamente motivate, nel rispetto dei vincoli imposti dalla legislazione vigente in materia di assunzioni e spesa e che sarà comunque soggetto a revisione annuale;
7. di dare mandato all'Ufficio Segreteria affinché pubblici il PTFP in "Amministrazione trasparente", nell'ambito degli "Obblighi di pubblicazione concernenti la dotazione organica ed il costo del personale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato" di cui all'art. 16 del D.Lgs. n. 33/2013 e successive modifiche e integrazioni;
8. di dare mandato all'Ufficio Ragioneria affinché trasmetta il PTFP alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter del D.Lgs. n. 165/2001, come introdotto dal D.Lgs. n. 75/2017, secondo le istruzioni previste nella circolare RGS n. 18/2018;

9. che, per motivi di urgenza, il parere del Revisore dei Conti da rendere ai sensi dell'art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001 n. 448 verrà acquisito successivamente e, pertanto, la presente deliberazione viene, nell'immediato, inviata dall'Ufficio Ragioneria al Revisore dei Conti per il prescritto parere;
10. di trasmettere copia della presente deliberazione alle RSU e alle OO.SS al fine dell'informazione;
11. di dare atto che la presente deliberazione risulta essere aggiornamento agli atti di programmazione già adottati in precedenza e della sezione del DUP ad essi dedicata e di disporre l'inserimento del presente documento nella prossima nota di aggiornamento al DUP da presentare al Consiglio Comunale e nei documenti di Bilancio 2021/2023;
12. di dare atto che ai sensi dell'art. 3 della legge n. 241/90 sul procedimento amministrativo, qualunque soggetto ritenga il presente atto amministrativo illegittimo, e venga dallo stesso direttamente leso, può proporre ricorso innanzi alla sezione del Tribunale Amministrativo Regionale di Brescia al quale è possibile rappresentare i propri rilievi, entro e non oltre 60 giorni dall'ultimo di pubblicazione all'Albo Pretorio;
13. di comunicare il presente provvedimento ai Capigruppo Consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000.

Successivamente, ravvisando i motivi d'urgenza rinvenibili nella necessità di avviare nei tempi previsti le procedure di reclutamento per le assunzioni autorizzate;

LA GIUNTA COMUNALE

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese;

DELIBERA

Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4° del D.Lgs. n. 267/2000.

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to CESARE SAMBRICI

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio del Comune il
. . . ed ivi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

Reg. Pubbl.

IL MESSO COMUNALE
F.to FAUSTI LAURA

ESECUTIVITA' (Art. 134 del D.lgs. n. 267 del 18/08/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data 18.10.2021 decorsi 10 giorni dalla
pubblicazione, ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. approvato con D.lgs. 18 agosto 2000 n.
267.

Caino,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Caino, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT.SSA DANIELA ZANARDELLI